

Repertorio N. 29915

Raccolta N. 5840 -----

----- ATTO COSTITUTIVO DI -----

----- SOCIETA' A RESPONSABILITA LIMITATA CON UNICO SOCIO -----

----- Repubblica Italiana -----

L'anno Duemilaquattordici, il giorno quattro del mese di agosto -----

----- 4/8/2014 -----

In Asti, nel mio studio in Via Massimo d'Azeglio numero civico 42. -----

Davanti me dottor Marilena Cantamessa, Notaio alla residenza di Asti, iscritto al Collegio Notarile di Asti, e' presente: - ALLEGRETTI Marco nato ad Asti l'otto aprile millenovecentoottanta e residente in Asti, Viale Partigiani n.7, ingegnere, codice fiscale dichiarato: LLG MRC 80D08 A479E, il quale interviene al presente atto per conto ed in rappresentanza dell'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASTI con sede in Asti in corso Dante n.51, Codice fiscale 80007100052, ----- nella sua qualità di Presidente di detto Ordine professionale ed in esecuzione della deliberazione dell'assemblea generale degli iscritti in data 10 luglio 2014 -----

Comparsente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto, con il quale stabilisce e determina quanto segue: -----

I - L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti, come sopra rappresentato, costituisce una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "PROFESSIONE INGEGNERE S.R.L." della quale il medesimo Ordine professionale è unico socio. -----

II - La società ha sede legale in Asti. -----

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese, il comparsente Allegretti Marco dà atto che l'indirizzo completo della sede sociale è in Corso Dante n.51. -----

III - La durata della società è a tempo indeterminato fino a che non ne verrà deliberato lo scioglimento dall'Assemblea.

IV - Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2014.

V - Il capitale sociale è fissato in Euro Diecimila (10.000) diviso in quote ai sensi di legge, ed è assunto e sottoscritto in denaro dall'ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASTI, unico socio, che, come sopra rappresentato, dichiara di averlo interamente versato ai sensi di legge, come risulta dalla somma portata dal seguente assegno circolare non trasferibile emesso in data 4 agosto 2014 da UniCredit spa Filiale di Asti numero 7.318.253.259-05 dell'importo di euro 10.000 versato dall'unico socio ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ASTI, all'organo amministrativo costituito dall'Amministratore Unico come infra nominato nel presente Atto costitutivo, vale a dire l'Ing. Marco Allegretti che ne accusa ricevuta, rilasciandone ampia e liberatoria quietanza. ----

VI - La società è amministrata da un Amministratore Unico; al

medesimo vengono attribuiti la rappresentanza della società e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio in conformità all'art. 19 delle norme di funzionamento infra riportate, nonché il potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 18 delle medesime. -----

La carica di Amministratore Unico, con durata fino alla prima assemblea della società, viene assunta nella persona di esso componente Allegretti Marco, come sopra generalizzato, che dichiara di accettare la carica conferita. -----

VII - Ai sensi dell'articolo 2463 numero 9) del Codice Civile l'importo globale approssimativo delle spese per la costituzione posta a carico della società ammonta a circa Euro -----

VIII - Dichiara il componente Allegretti Marco di avere nel medesimo luogo il domicilio e la residenza anagrafica come sopra indicata. -----

IX - Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente atto costitutivo e dalle norme di funzionamento della società, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alle altre disposizioni di legge in vigore disciplinanti la materia. -----

X - L'organizzazione e il funzionamento della società sono regolate dalle norme qui di seguito riportate, che contengono anche l'indicazione dell'attività che costituisce l'oggetto sociale: -----

----- NORME SUL FUNZIONAMENTO -----

----- della società a responsabilità limitata -----

----- "PROFESSIONE INGEGNERE S.R.L." -----

ART.1 COSTITUZIONE -----

1. E' costituita la società a responsabilità limitata a Socio Unico denominata "Professione Ingegnere s.r.l." . -----

2. Possono essere soci della società gli enti pubblici, imprese pubbliche o private le cui attività ed esperienze possano offrire opportunità favorevoli al pieno raggiungimento degli scopi sociali. -----

ART.2 SEDE SOCIALE -----

1. La società ha sede sociale in Asti. -----

2. Possono essere istituite sedi secondarie ed amministrative, uffici, filiali, succursali, agenzie, depositi e rappresentanze anche altrove, in Italia e nell'ambito della Comunità Europea, sopprimendo, se ritenuto opportuno, quelle esistenti, il tutto nelle forme di legge. -----

3. La Società potrà aderire ad altre Società con medesimo oggetto sociale o coordinamenti regionali, nazionali ed internazionali. -----

ART.3 DURATA -----

La durata della Società è a tempo indeterminato fino a che non ne verrà deliberato lo scioglimento dall'Assemblea dei soci. -----

ART.4 DOMICILIO DEI SOCI -----

Il domicilio dei soci per i loro rapporti con la Società è quello riportato nel Registro Imprese. -----

ART.5 OGGETTO SOCIALE -----

1. La Società non ha scopo di lucro. Essa ha per scopo la valorizzazione e la tutela della figura dell'Ingegnere e della sua attività, il suo costante aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed orientamento professionale degli Ingegneri, nonché alle attività di ricerca e sviluppo nei settori dell'Ingegneria e delle Scienze. -----

A tal fine la società potrà, in via esemplificativa e non esclusiva: -----

a) Istituire e realizzare corsi e scuole di preparazione, perfezionamento, aggiornamento e orientamento della professione, nonché corsi di formazione e qualificazione previsti dalla legislazione in materie afferenti alle competenze professionali degli Ingegneri, anche avvalendosi di consulenti esterni; -----

b) Promuovere e realizzare iniziative editoriali (a stampa, audiovisive, via web e su supporti di qualsiasi natura, riservandosi i diritti di copyright), tra le quali pubblicare volumi, ricerche, notiziari e periodici culturali e di varia informazione tecnica, con l'esclusione di giornali quotidiani;

c) Sostenere l'attività di enti (inclusi altri Ordini degli Ingegneri ed analoghe istituzioni) che agiscono nel campo degli studi tecnici, economici, giuridici e tributari, mediante il sostegno ed il rilievo dell'attività da essi svolta, dei programmi scientifici documentati che tali enti si propongono di perseguire; -----

d) Promuovere, e realizzare convegni, riunioni, nonché seminari di studio nei campi tecnici e scientifici, economici, giuridici, tributari e gestionali; -----

e) Promuovere e realizzare la costituzione, conservazione ed ampliamento di una biblioteca e di una emeroteca in materie tecnico-scientifiche e giuridico-economiche di interesse per gli Ingegneri; -----

f) Promuovere, finanziare e realizzare la costituzione, conservazione ed ampliamento di banche dati relative a materie tecnico-scientifiche, culturali e scientifiche con Dipartimento ed Istituti Universitari Nazionali ed Internazionali;

g) Promuovere o provvedere direttamente ad attività di ricerca e sviluppo nei settori dell'Ingegneria e delle Scienze, anche conto terzi; -----

h) Provvedere alla tutela, alla conservazione ed eventuale distribuzione e pubblicazione dei lavori di ricerca e del materiale tecnico-scientifico di Ingegneri, di particolare interesse per la categoria e per gli istituti di ricerca Universitaria e di altri Enti Pubblici e Privati; -----

i) Organizzare attività culturali, scientifiche, tecniche e

ricreative in collaborazione con associazioni di categoria e/o enti e/o società, sia nazionali che internazionali, per la crescita culturale e professionale degli Ingegneri; -----

j) Istituire, promuovere, sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica nelle materie tecnico scientifiche e giuridico-economiche; -----

k) Promuovere e realizzare iniziative inerenti la qualificazione e la certificazione della qualità nella professione e nei servizi applicativi dell'Ingegneria; -----

l) Promuovere e realizzare attività di ricerca tecnologica-scientifica, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nei campi dell'Ingegneria e delle Scienze; raccogliere, coordinare, comparare, pubblicare informazioni e studi concernenti l'attività relativa a settori di interesse per gli ingegneri; -----

m) Fornire adeguato sostegno organizzativo, logistico, strutturale e divulgativo a tutte le iniziative sopra specificate; -----

n) Fornire adeguato sostegno organizzativo, logistico, strutturale per facilitare l'ingresso degli ingegneri nel mondo del lavoro; -----

o) Organizzare, promuovere e sovvenzionare "stages" di Ingegneri presso società e/o enti, sia nazionali che internazionali, allo scopo di migliorare la preparazione professionale degli stessi; -----

p) Organizzare, anche in collaborazione con altri soggetti o enti, pubblici o privati, italiani o stranieri, corsi di aggiornamento e formazione, rivolti anche a soggetti non iscritti all'Ordine, su temi di comprovata qualificazione professionale per gli Ingegneri. -----

q) La società potrà, inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la facoltà di concedere garanzie, nell'interesse della società ed, in generale, qualunque attività necessaria ed utile alla realizzazione dell'oggetto sociale ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico. -----

r) La società potrà, infine, assumere non ai fini di collocamento e comunque non nei confronti del pubblico, partecipazioni ed interessenze in società, imprese, consorzi ed associazioni, aventi oggetti eguali, simili, complementari, accessori, ausiliari od affini ai propri, sia direttamente che indirettamente sotto qualsiasi forma e costituire e liquidare gli stessi soggetti sopra indicati, nonché esercitarne il coordinamento tecnico e finanziario. -----

ART.6 CAPITALE -----

Il capitale sociale è di Euro 10.000 (Euro diecimila). -----

ART.7 TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI --

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina. -----

1 La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare

gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi; pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni. ----

2 Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti. -----

3 Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi. -----

4 Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore. -----

5 Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società. -----

6 Il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro quindici (15) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità: ----

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre quindici (15) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'organo amministrativo; -----

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro sessanta (60) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente - a mezzo raccomandata da inviarsi entro quindici (15) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento. -----

7 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai

soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta. -----

8 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. -----

9 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 del Codice Civile. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia. -----

10 La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. -----

11 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento dei soci. -----

12 Pertanto il socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario. -----

13 L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento. -----

Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento. -----

La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio. -----

14 L'organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante nel Registro Imprese, al socio la decisione sul gradimento. -----

15 Qualora entro il termine di trenta (30) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione. ---

Art.8 COMPETENZA DEI SOCI -----

Sono riservate alla competenza dei soci: -----

a) l'approvazione del bilancio; -----

b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile; -----

- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile e dalla normativa tempo per tempo vigente; ----
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo; -----
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; -----
- f) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri; -----
- g) l'emissione di titoli di debito; -----
- h) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge e dall'atto costitutivo, sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. -----

ART.9 FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI -----

Le decisioni dei soci sono adottate con il metodo assembleare.

Art.10 ASSEMBLEA - CONVOCAZIONE -----

L'assemblea è convocata dall'Amministratore Unico oppure dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, mediante lettera raccomandata a.r. spedita ai soci, nel domicilio risultante dal registro delle imprese ed ai sindaci ed al revisore, se nominati, almeno otto giorni prima dell'adunanza. -----

Può essere convocata anche mediante e-mail o posta elettronica certificata almeno cinque giorni prima dell'adunanza. E' consentito ai soci rappresentanti congiuntamente almeno 1/3 del capitale sociale richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare. Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale. ---
 In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea è validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile. -----

ART. 11 DIRITTO DI VOTO -----

Ogni socio ha diritto di voto ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. -----

ART.12 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di amministrazione, o, in caso di sua assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, o dall'Ammini-

stratore più anziano. -----
Qualora i predetti non possano o non vogliano esercitare tale
funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta
del capitale rappresentato, il presidente fra i presenti.
L'assemblea nomina un segretario tra gli intervenuti. -----
Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della co-
stituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei pre-
senti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle
votazioni. -----

ART. 13 COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA -----
Per i quorum costitutivi e deliberativi delle decisioni dei
soci si fa rinvio alle disposizioni contenute nel codice ci-
vile. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate mag-
gioranze richieste inderogabilmente dalla legge. Le delibera-
zioni, prese in conformità della legge e del presente statu-
to, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti. --

ART. 14 VERBALIZZAZIONE -----
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale
sottoscritto dal presidente e dal segretario. -----
Nei casi di legge e quando il Presidente dell'Assemblea lo
ritenga opportuno, il verbale è redatto da un Notaio. -----
Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,
le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

ART. 15 ORGANO AMMINISTRATIVO -----
La società potrà essere amministrata alternativamente: -----
- da un Amministratore Unico; -----
- da più amministratori (da un minimo di 3 (tre) ad un
massimo di 5 (cinque)) che agiscono in forma di Consiglio di
amministrazione oppure con potere di amministrare disgiunta-
mente, congiuntamente o da esercitarsi a maggioranza con le
modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile.
Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più amministra-
tori, ciascuno ha diritto di opporsi all'operazione che un
altro voglia compiere, prima che sia compiuta. -----

In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei
progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di au-
mento del capitale eventualmente attribuite agli amministra-
tori ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, sono di com-
petenza dell'organo amministrativo. -----

Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci sta-
biliscono: il numero degli stessi, la struttura dell'organo
amministrativo e le eventuali limitazioni ai poteri gestori
che vengono contestualmente attribuiti alla competenza della
decisione dei soci. Qualora nella decisione di nomina non sia
stabilito diversamente, gli amministratori costituiscono il
Consiglio di amministrazione. -----

I componenti dell'organo amministrativo e la durata in carica
viene determinata di volta in volta all'atto della nomina;
possono essere scelti anche fra i non soci e durano di norma
in carica 3 (tre) anni sino a dimissioni o revoca da parte

dei soci (anche senza giusta causa) ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in volta all'atto della nomina. Anche in caso di revoca senza giusta causa non hanno alcun diritto al risarcimento danni. Gli amministratori sono rieleggibili. -----

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile. -----

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. -----

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.. -----

ART. 16 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione, se nominato, elegge fra i suoi membri un Presidente. -----

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente. -----

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società nei termini di legge. -----

ART. 17 ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare sempre in adunanza collegiale. -----

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. -----

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, Sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. -----

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea. -----

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed i Sindaci effettivi se nominati. ---

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: -

a. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno

alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; -----

b. che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; -----

d. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. -----

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. -----

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli Amministratori. -----

ART. 18 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO -----

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione: -----

a) per le decisioni sulle materie riservate ai soci dall'art.2479 C.C.; -----

b) per le decisioni sulle materie riservate ai soci in sede di nomina degli Amministratori. -----

L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge o dallo statuto ai soci è di competenza dell'Organo Amministrativo. Nel caso di nomina di più Amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi sia congiuntamente che disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli Amministratori congiuntamente tra loro. -----

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli Amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società. -----

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più Amministratori, in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci. -----

ART. 19 RAPPRESENTANZA -----

La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori disgiuntamente o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui è stato loro attribuito, in sede di nomina, il potere di amministrare la società. -----

Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società. -

ART. 20 COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI -----

Agli amministratori spetta comunque il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. -----

ART. 21 ORGANO DI CONTROLLO -----

I soci possono nominare il collegio sindacale o il revisore. Nei casi previsti dalla legge, la nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore è obbligatoria. -----

ART. 22 CONTROLLO DEI SOCI -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali. -----

Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori. -----

ART. 23 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -----

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. --
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio nonché a depositare nella sede sociale, almeno quindici giorni prima dell'assemblea, copia dello stesso unitamente alla relazione sulla gestione. -----

ART. 24 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE -----

In caso di scioglimento della Società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi. -----

La liquidazione può essere revocata. -----

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e delle altre leggi in materia. -----

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, il componente, debitamente informato in proposito, esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali e prende atto dell'Autorizzazione del Garante n.4/2013 del 12 dicembre 2013. -----

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia sotto la mia personale direzione e da me su sette fogli per ventidue pagine intere e parte della ventitresima e dello stesso ho dato lettura al componente, il quale su mia richiesta, lo dichiara conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrive alle ore dodici e minuti cinquanta. -----

Marco Allegretti - Marilena Cantamessa notaio. -----